



AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA
Via Renato Paolini, 47 - 65124 Pescara (PE)

**DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE
AZIENDA SANITARIA LOCALE DI PESCARA**

ANNO: 2021

N. 1387

Data 31/08/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER
DELEGAZIONE DI PAGAMENTO SU FINANZIAMENTI CONCESSI AI
DIPENDENTI DELL'ASL PESCARA.**

IL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO: Approvazione nuovo schema di convenzione per delegazione di pagamento su finanziamenti concessi ai dipendenti dell'ASL Pescara.

Preso atto della relazione del Dirigente proponente che qui si riporta integralmente:

PREMESSO che pervengono, presso l'ASL Pescara, continue richieste da parte di dipendenti e di Istituti e Società finanziarie, finalizzate all'attivazione delle delegazioni di pagamento su finanziamenti;

RICHIAMATI:

- gli articoli 1269 "Delegazione di pagamento" e 1723 "Revocabilità del mandato" del codice civile, applicabili a questo tipo di finanziamento;
- l'art. 58 del DPR n. 180/50, nel quale è previsto il prestito con delega solo nel caso di "pagamento delle quote del prezzo o della pigione afferenti ad alloggi popolari";
- le circolari del Ministero del Tesoro nella quali vengono disciplinate le condizioni e linee direttrici in merito ai finanziamenti da estinguersi con delegazione di pagamento presso il datore di lavoro pubblico ai sensi del citato art 58 del D.P.R. 180/50 che di seguito si riportano:
 - Circolare n. 46 dell'8 Agosto 1996 del Ministero del Tesoro: sancisce l'ammissibilità delle ritenute per delegazione di pagamento, fermo restando che siano in favore degli Istituti indicati all'art. 15 del D.P.R. 180/1950, che fra questi sia garantita par condicio e che all'amministrazione siano riconosciuti gli oneri a carico dell'ente erogatore mediante apposita convenzione;
 - Circolare n. 63 del 16 Ottobre 1996 del Ministero del Tesoro: stabilisce i vincoli cui devono sottostare i prestiti in oggetto (Istituti di cui all'art. 15 del D.P.R. 180/1950, rispetto dei limiti di cedibilità ex D.P.R. 180/1950, riconoscimento degli oneri all'amministrazione terza ceduta); ribadisce che, per i finanziamenti ex art. 58 D.P.R. 180/1950, esiste un obbligo legale di dare corso agli stessi a titolo gratuito, mentre per le delegazioni trattate dalle circolari del Ministero del Tesoro deve essere stabilito l'onere da porre a carico degli enti erogatori a rimborso del costo delle risorse umane e informatiche impiegate dall'amministrazione per la gestione del servizio delle ritenute sugli stipendi. Infine vengono ivi stabilite clausole da inserire nelle convenzioni in parola ed aspetti procedurali;
 - Circolare n. 29 dell'11 Marzo 1998 del Ministero del Tesoro: stabilisce la misura dell'onere da porre a carico del delegatario;
 - Circolare n. 37 del 5 Settembre 2003 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato: ribadisce che, in caso di coesistenza di cessione e delega, il limite della quota massima cedibile è quello previsto ex art. 70 del D.P.R. 180/1950 (metà dello stipendio), mentre la quota singola di delegazione di pagamento non può superare il quinto. Aggiorna, inoltre, gli importi conseguenti agli aumenti dei costi postali per il pagamento degli oneri;
 - Circolare n. 21 del 3 Giugno 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato: con riferimento alla delegazione di pagamento, indica la durata delle deleghe, la coesistenza Cessione del Quinto dello Stipendio/Delegazione di Pagamento/Piccolo Prestito, ribadendo ulteriormente i limiti di cedibilità;
 - Circolare n. 554 del 29 Luglio 2005 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale dei Servizi Vari: ribadisce che non è possibile contrarre delega in caso di presenza di cessione e piccolo prestito ex lege 656/60. Per ciò che concerne la durata, sottolinea che quella indicata sulla precedente Circolare n. 21/2005 (1-2-3 anni) è

meramente indicativa;

- Circolare n. 13 del 13 Marzo 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato: regola aspetti procedurali, limitando la durata delle deleghe convenzionali a 36 mesi, salvo diversa clausola in convenzione;
- Circolare n. 646 del 13 Aprile 2006 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione Centrale dei Servizi Vari: a chiarimento di quanto stabilito dalla Circolare n. 13/2006, viene specificato che, in assenza della clausola in Convenzione, la durata delle deleghe rimane quella convenuta dalle parti nei singoli contratti di finanziamento ai sensi dell'art. 1372 del Codice Civile;
- Circolare n. 1 del 17 Gennaio 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze: chiarisce che, con la delegazione di pagamento convenzionale, il dipendente pubblico affida all'amministrazione di appartenenza l'incarico di pagare un istituto esercente il credito o una società di assicurazione in virtù dell'avvenuta sottoscrizione, rispettivamente, di un contratto di finanziamento o di una polizza di assicurazione. Ciò è possibile solo in presenza di una convenzione stipulata tra l'amministrazione e gli istituti delegatari, nella quale deve essere specificato l'onere amministrativo posto a carico degli stessi unitamente alla indicazione delle modalità di versamento e ai conseguenziali obblighi;
- Circolare n. 30 del 20 Ottobre 2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato: fornisce alcuni approfondimenti sulla materia delle delegazioni convenzionali con particolare attenzione alla quantificazione e alle modalità di versamento delle somme dovute dagli istituti delegatari a fronte dell'attività prestata dall'Amministrazione;
- Circolare n. 38 del 21 dicembre 2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato: conferma la validità degli importi dovuti a titolo di oneri amministrativi, dall'istituto delegatario, a fronte del servizio prestato dall'amministrazione stessa così come indicati nella Circolare n. 1/RGS del 17/01/2011, facendo salvi futuri aggiornamenti;
- Circolare n. 2 del 15 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato: reca nuove istruzioni operative in merito alle trattenute mensili sugli stipendi dei pubblici dipendenti mediante l'istituto della delegazione convenzionale di pagamento, richiamando e riorganizzando, in unico documento, la prassi applicativa disciplinata con le precedenti circolari dianzi richiamate;
- Circolare n. 3 del 17 gennaio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato: reca l'aggiornamento degli importi dovuti dagli istituti delegatari a titolo di oneri amministrativi;
- Circolare n. 18 del 3 giugno 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato: conferma, per il biennio 2019-2020, le misure degli oneri amministrativi stabilite nella summenzionata circolare n. 3/RGS del 2017;

EVIDENZIATO che, nello specifico, la summentovata circolare 2/2015 MEF – RGS, in merito alle delegazioni convenzionali di pagamento:

- stabilisce presupposti e limiti della stessa e chiarisce l'indefettibilità dell'esistenza di una convenzione stipulata tra il soggetto delegatario e l'amministrazione, con valenza su tutti i dipendenti amministrati e stabilisce che, per la definitiva sottoscrizione della convenzione, occorre la previa verifica di una serie di clausole ed elementi;
- predispose, in allegato, gli schemi di convenzione tipo concernenti, tra l'altro, i contratti di finanziamento, stabilendo che gli stessi possono essere modulati dalle amministrazioni stipulanti nel rispetto delle clausole ivi introdotte e della vigente normativa in materia;
- è espressamente stabilito che il contratto di finanziamento è una forma di concessione di credito a un consumatore, cioè a una persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta. Più

precisamente, tale contratto si sostanzia nella concessione di un prestito da parte delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 385/1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia-TuB. Il prestito è spesso collegato all'acquisto di un bene o di un servizio da parte del consumatore, ma può anche essere utilizzato per soddisfare esigenze svincolate da simili acquisti. Il contratto di finanziamento può essere concluso dal soggetto finanziatore anche avvalendosi di un intermediario del credito. Essendo il finanziamento tendenzialmente destinato a soddisfare esigenze generiche di liquidità, di regola non avrà rilievo alcuno la ricerca dei motivi per cui è stato stipulato il relativo contratto, fermi restando i limiti legali. L'Amministrazione, per le delegazioni convenzionali di pagamento inerenti a finanziamenti, dovrà sempre verificare che l'istituto o la società esercente il credito sia regolarmente iscritta all'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del TUB e, nel contempo, valutare una serie di elementi, anche nell'interesse e per la tutela del proprio dipendente, quali, ad esempio, la durata del prestito e il tasso di interesse. In proposito, fatte salve le fattispecie afferenti ai mutui stipulati per il pagamento del prezzo dell'alloggio, giuste previsioni degli articoli 58 e seguenti del D.P.R. n. 180/1950, la durata massima assentibile per il contratto di finanziamento è di dieci anni. Va, inoltre, annoverata l'esistenza di una garanzia per la restituzione del finanziamento idonea alla copertura dei rischi indicati all'articolo 32 del D.P.R. n. 180/1950 (morte del dipendente prima che sia estinto il debito; cessazione dal servizio del dipendente, per qualunque causa). Al riguardo, si chiarisce che la richiesta di una simile garanzia assicurativa - peraltro obbligatoria per l'ipotesi della cessione del quinto dello stipendio - trova fondamento nell'esigenza di tutelare il debitore, o i suoi aventi causa, dal rischio derivante dal verificarsi di eventi sfavorevoli. Infine, va ricordato che la durata del pagamento delle rate di rimborso del finanziamento - fermi restando il termine massimo di dieci anni e le particolarità di cui agli articoli 58 e seguenti del D.P.R. n. 180/1950 inerenti al pagamento del prezzo dell'alloggio - non può eccedere, di norma, per tutto il personale, il previsto momento di conseguimento del diritto al trattamento di quiescenza;

DATO ATTO che, con deliberazione ASL Pescara n. 412 del 01/04/2019, questa ASL ha approvato lo schema di convenzione per delegazione di pagamento su finanziamenti concessi ai dipendenti, valida per il triennio 2019-2021;

RILEVATO che, in attuazione della deliberazione surrichiamata, questa ASL ha sottoscritto, su richiesta dei dipendenti interessati, convenzioni per delegazione di pagamento, con scadenza fissata al 31/12/2021;

EVIDENZIATO che, nell'ottica di favorire la semplificazione dell'attività amministrativa, si ravvisa la necessità di adottare un nuovo schema di convenzione che abbia durata triennale, a decorrere dalla data di registrazione della stessa, debitamente firmata da entrambe le parti, al repertorio aziendale e fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del triennio;

VISTO lo schema di convenzione allegato al presente atto, quale parte integrante e sostanziale dello stesso, e ritenuto tale schema meritevole di approvazione;

CONSIDERATO che, a fini di semplificazione amministrativa e trasparenza:

- la definizione delle convenzioni con i singoli istituti delegatari, mediante l'utilizzo del facsimile allegato proposto in approvazione, a valere per tutti i dipendenti dell'ASL Pescara, può essere delegata al Direttore della UOC Trattamento Economico del personale dipendente e convenzionato, il quale procede alla previa verifica del possesso dei requisiti da parte degli interessati e, conseguentemente, cura l'applicazione delle convenzioni sottoscritte e repertorate agli atti aziendali;
- a tal fine, lo schema di convenzione approvato dalla Direzione Generale dell'ASL Pescara viene posto in pubblicazione permanente sul sito istituzionale aziendale, in area dedicata,

- quale modello univoco di riferimento per ciascun istituto interessato alla conclusione dell'accordo;
- la validità di ciascuna convenzione decorre dalla data di registrazione della stessa al repertorio aziendale, previa acquisizione della sottoscrizione delle parti, ovvero istituto delegatario, nella persona del rappresentante legale, e ASL Pescara, nella persona del Dott. Giuseppe Barile;

Acquisito il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Dirigente proponente, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. che ne attesta la regolarità e la completezza;

Dato atto dell'attestazione resa, in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, dal competente Responsabile, individuato nel Dirigente proponente, nella sua qualità di Direttore della UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli espressi in merito dal Direttore Amministrativo d'Azienda e dal Direttore Sanitario d'Azienda;

DELIBERA

Stante la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati ed approvati:

- 1. DI APPROVARE** l'allegato schema di convenzione per delegazione di pagamento su finanziamenti concessi ai dipendenti ASL di Pescara, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI STABILIRE** che lo schema di convenzione approvato con il presente atto sostituisce integralmente, a decorrere dalla data di adozione del presente atto deliberativo, quello approvato con deliberazione ASL Pescara n. 412 del 01/04/2019;
- 3. DI PRECISARE** che le convenzioni per delegazione di pagamento in essere rimangono valide fino al 31 dicembre 2021 e che, alla relativa scadenza, le società e gli istituti di finanziamento interessati dovranno richiedere la sottoscrizione di una nuova convenzione da redigere secondo lo schema approvato con il presente atto;
- 4. DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per l'Azienda e che le Società/Istituti che aderiscono alla convenzione in oggetto si obbligano al pagamento, in favore dell'ASL Pescara, degli oneri amministrativi come disciplinati dalla convenzione in oggetto, da imputare alla voce di conto/ricavo n. 0304050201 - Altri concorsi, recuperi e rimborsi da privati;
- 5. DI AUTORIZZARE** la pubblicazione dello schema di convenzione dianzi approvato sul portale istituzionale, in area dedicata, in sostituzione di quello approvato con deliberazione ASL Pescara n. 412 del 01/04/2019, al fine di garantire la massima pubblicità in merito alla possibilità di fruizione dello strumento della delegazione da parte dei dipendenti e delle società/istituti di finanziamento interessati;
- 6. DI DELEGARE** alla firma delle convenzioni con gli Istituti aderenti in possesso dei requisiti ivi stabiliti il Dott. Giuseppe Barile, nelle sue qualità e funzioni di Direttore della UOC Trattamento Economico del Personale dipendente e convenzionato, il quale assumerà l'onere della richiesta di assunzione al repertorio aziendale per ciascuna convenzione definita, nonché l'onere della gestione delle delegazioni conseguenti;

7. **DI DARE MANDATO** alla U.O.C. Affari Generali e Legali per la trasmissione del presente provvedimento alla U.O.C. Trattamento Economico del Personale dipendente e convenzionato, per i conseguenti atti di competenza;
8. **DI DARE ATTO** che il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 del regolamento interno approvato con deliberazione 28/06/2012, nr. 705, è immediatamente esecutivo;
9. **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento nell'Albo-Pretorio on-line aziendale ai sensi dell'art. 32 della Legge 69/2009.

**CONVENZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI DI FINANZIAMENTO
ESTINGUIBILI CON DELEGAZIONE DI PAGAMENTO**

tra

L’Azienda Sanitaria Locale di Pescara, con C.F. e P.I.: 01397530682, di seguito “ASL Pescara”, o anche “Amministrazione”, nella persona del Dott. Vincenzo Ciamponi, nella sua qualità di Direttore Generale pro tempore nominato dalla Giunta Regionale d’Abruzzo con deliberazione n. 372 del 06/07/2020, che delega alla sottoscrizione della presente convenzione il Dott. Giuseppe Barile, C.F. BRLGPP75M14F839N, nato il 14/08/1975 a Napoli, domiciliato presso la sede dell’ASL Pescara in via R. Paolini 47, Pescara, nelle sue qualità di Direttore della UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato dell’ASL Pescara, giusta deliberazione del Direttore Generale numero 357 del 25/02/2021 e nell’esercizio delle funzioni di cui alla deliberazione ASL Pescara numero 705 del 28/06/2012, **pec**: protocollo.aslpe@pec.it ;

e

..... con sede legale in
....., codice fiscale,
partita IVA..... e iscrizione all’albo degli intermediari finanziari al n.,
di seguito “**Istituto**”, nella persona di, nato il
..... a, codice fiscale
....., in qualità di
....., **pec**:
.....;

premesso che

- a) gli indirizzi pec sopra individuati saranno utilizzati per qualunque corrispondenza tra l’ASL Pescara e l’Istituto;
- b) l’Istituto è una società che opera nel mercato del credito, ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
- c) l’Istituto concede finanziamenti ai dipendenti pubblici, da estinguersi con trattenute mensili sui loro emolumenti in forza di delega rilasciata dai medesimi dipendenti;
- d) le parti concordano che ai fini della presente convenzione le operazioni di delegazione di pagamento sono da ritenersi assimilate alle cessioni del quinto dello stipendio;
- e) i suddetti finanziamenti non sono garantiti dall’Amministrazione e devono essere garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio;
- f) l’Amministrazione non risponde, altresì, per inadempienza nei confronti del delegatario per fatti dipendenti, in particolare, da azioni giudiziarie sugli stipendi;
- g) la presente convenzione intende disciplinare la delegazione che il dipendente pubblico (di seguito, anche amministrato) rilascia all’Amministrazione per pagare, tramite trattenuta sugli emolumenti spettanti, l’Istituto in ragione dell’avvenuta sottoscrizione di un contratto di finanziamento;

visti

- gli artt. 1269 e seguenti del codice civile concernenti la disciplina della delegazione di pagamento;

- il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180, sull'approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- h) il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1950, n. 895, inerente all'approvazione del nuovo regolamento per l'esecuzione del nuovo testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni;
- i) la circolare n. 2 del 15 gennaio 2015 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che ha fornito istruzioni operative in materia di delegazione convenzionale di pagamento per le Amministrazioni Pubbliche che si avvalgono del sistema NoiPA per la gestione delle partite stipendiali dei propri dipendenti, che, per le altre Amministrazioni pubbliche utilizzando un diverso sistema gestionale, assumono essenzialmente il valore di criteri di orientamento e guida;
- j) la circolare n. 3 del 17 gennaio 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze che ha determinato gli oneri amministrativi a carico degli istituti delegatari, a valere per il biennio 2017-2018, con riserva di aggiornamento periodico della misura di tali oneri;
- k) la circolare n. 18 del 3 giugno 2019 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la quale ha confermato, per il biennio 2019-2020, le misure degli oneri amministrativi stabilite nella summenzionata circolare n. 3/RGS del 2017;

convengono e stipulano quanto segue

Art. 1

(Modalità di fruizione della delegazione di pagamento)

1. L'ASL Pescara autorizza i competenti uffici interni che gestiscono il trattamento economico del personale ad operare le trattenute, tranne nei casi in cui si verifichi interruzione o sospensione di assegni, sulle competenze mensili dei propri dipendenti che rilascino apposita delega in favore dell'Istituto, nella misura in cui le trattenute stesse non superino i limiti previsti dal testo unico approvato con D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, e successive modificazioni.
2. La quota relativa all'istituto della delegazione deve essere unica e non può essere, di norma, superiore al singolo quinto delle competenze mensili.
3. La quota relativa all'istituto della delegazione può essere assentita entro i limiti di cedibilità del quinto dello stipendio mensile calcolato sullo stipendio base e sulle voci fisse e continuative, ivi incluso il rateo della tredicesima mensilità, con esclusione di quanto corrisposto a titolo di trattamento accessorio e di incentivazione, al netto delle ritenute fiscali e previdenziali.
4. In caso di concorso della delegazione di pagamento con la cessione del quinto dello stipendio e/o con altre delegazioni di pagamento (es. premi per polizze assicurative, quote associative sindacali, ecc.) e/o con altre delegazioni legali (es. ritenute sindacali, pagamento del prezzo di acquisto e di affitto di alloggi di edilizia economica popolare, ecc.) e/o con altre ritenute volontarie a qualsiasi titolo (es. riscatti o ricongiunzioni previdenziali a titolo oneroso) il totale delle somme trattenute non può comunque superare il quaranta per cento (40%) dello stipendio al netto delle ritenute assistenziali, previdenziali e fiscali, salvo casi straordinari e motivati che la ASL è chiamata a valutare.
5. In caso di riduzione dello stipendio, a seguito dell'applicazione di ritenute per recupero di crediti erariali ai sensi dell'art. 3 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, o di ritenute d'ufficio per morosità ex artt. 60, 61 e 62 del D.P.R. n. 180/50 o altre disposizioni di legge, la quota delegata continua ad essere trattenuta a condizione che, al delegante, sia garantita la conservazione di metà dello stipendio in godimento prima della riduzione.
6. In presenza di soprappiù pignoramento presso terzi (ovvero di pagamento di assegni

alimentari e/o mantenimento al figlio o al coniuge, ecc.) su uno stipendio già gravato da ritenute per cessione e delega, che ne comporti la riduzione oltre il limite consentito dalla legge (50%), l'ASL Pescara, al fine di poter dar corso all'ordine del Giudice, provvede a ridurre proporzionalmente o a sospendere la trattenuta operata per la delegazione convenzionale di pagamento oggetto della presente convenzione (informandone il delegatario), atteso che, la citata delegazione, avendo natura pattizia e volontaria, non può vanificare, neppure parzialmente, un provvedimento giurisdizionale.

7. In tutti tali casi l'Istituto non potrà vantare alcunché nei confronti dell'ASL Pescara. La trattenuta sospesa o ridotta viene ripristinata non appena l'importo dello stipendio erogato lo consenta.

8. Nel caso di coesistenza di una cessione del quinto e di un pignoramento in essere non si può dar corso ad una delegazione convenzionale di pagamento per un contratto di finanziamento, ancorché la misura massima delle trattenute consentite dalla legge non sia stata raggiunta.

9. In ogni caso, non è possibile attivare la delegazione convenzionale in concomitante presenza di una cessione del quinto dello stipendio e di un piccolo prestito ottenuto, ai sensi della legge 29/06/1960 n. 656, ed erogati dalle casse mutue e istituzioni similari.

10. L'applicazione del tasso di preammortamento da parte dell'Istituto deve essere espressamente specificata nel contratto di finanziamento. Gli eventuali interessi di preammortamento sono calcolati in prededuzione dall'ammontare del finanziamento erogato dall'Istituto.

11. I finanziamenti devono essere idoneamente garantiti dai rischi di premorienza del dipendente, cessazione anticipata dal servizio e riduzione dello stipendio. Ad ogni modo, nelle predette evenienze nessuna azione può essere fatta valere nei confronti dell'Amministrazione.

Art. 2 (Beneficiari)

1. Agli effetti della presente convenzione, i dipendenti possono stipulare con l'Istituto contratti di finanziamento da rimborsare mediante delegazioni di pagamento al massimo di durata decennale.

2. Al personale cui manchino meno di 10 anni per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni vigenti al momento della istruttoria della richiesta di delegazione, essa può essere accolta esclusivamente per un periodo non superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.

3. Eventuali richieste di rinnovo dei finanziamenti saranno consentite solo dopo che siano decorsi i due quinti della durata dei contratti medesimi.

Art. 3 (Trattenute stipendiali)

1. L'effettuazione delle trattenute stipendiali verrà eseguita dall'Amministrazione a mezzo dei competenti uffici i quali provvederanno alle necessarie operazioni contabili di verifica, modifica e cessazione delle trattenute medesime.

2. In caso di cessazione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa, di sospensione, di interruzione e comunque al verificarsi di qualsiasi evento che comporti la mancata corresponsione dello stipendio, e/o una riduzione dello stesso tale da compromettere il prosieguo della trattenuta della quota delegata, l'Amministrazione provvede a darne comunicazione all'Istituto.

3. L'Amministrazione non è responsabile per l'interruzione delle trattenute stipendiali a causa di atto o fatto non imputabile alla stessa.

4. L'atto di benestare, redatto secondo il fac-simile allegato e precompilato e sottoscritto dal dipendente istante e dall'Istituto, debitamente firmato per accettazione dall'ASL Pescara, va consegnato personalmente al referente unico dell'Istituto delegatario comunicato ai sensi del

successivo art. 11, oppure inoltrato all' Istituto a mezzo pec entro 30 giorni dalla notifica del contratto.

5. La trattenuta ha decorrenza dal primo mese successivo alla notifica, da parte dell'Istituto nei confronti dell'ASL Pescara, dell'avvenuta somministrazione del finanziamento all'Amministrato accompagnata dalla documentazione probatoria, nonché dell'avvenuta eventuale estinzione di preesistenti delegazioni/cessioni da comunicarsi nelle medesime modalità.

Nello specifico:

- L'Istituto si impegna a comunicare la concessione del prestito all'Ufficio Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato dell'ASL Pescara.

A tale scopo l'Istituto dovrà tempestivamente inoltrare la seguente documentazione:

- a) contratto debitamente sottoscritto dalle parti;
- b) polizze assicurative o atti sostitutivi delle polizze nella forma di dichiarazione "pro-veritate";
- c) dichiarazione di presa visione della presente convenzione e di integrale accettazione delle condizioni in essa stabilite da parte del dipendente delegante;
- d) copia del bonifico o dell'assegno circolare, per la rimessa al cedente del ricavo del prestito, successivamente al rilascio del benestare da parte dell'azienda;
- e) se necessario, documentazione probatoria avvenuta estinzione di preesistenti delegazioni/cessioni (cosiddetta "liberatoria").

Art. 4

(Versamenti delle trattenute stipendiali)

1. I versamenti delle trattenute verranno operati dall'ASL Pescara mediante emissione di titoli di spesa estinguibili con accreditamenti al conto corrente bancario o postale indicato formalmente dall'Istituto con precisa indicazione dell'IBAN di riferimento, entro il mese successivo a quello cui si riferiscono le trattenute medesime.

2. In tutti i casi in cui la trattenuta venga indebitamente effettuata e versata, l'Istituto si impegna a rimborsare l'indebita percezione direttamente al delegante con le modalità con questi concordate senza che nulla possa dal medesimo essere richiesto alla ASL Pescara.

Art. 5

(Oneri amministrativi)

1. L'Istituto si impegna, a fronte dell'attività amministrativa concernente le trattenute stipendiali, a sostenere gli oneri amministrativi in relazione al numero di delegazioni attivate in virtù della presente convenzione.

2. Per la determinazione degli oneri amministrativi dovuti, nonché per le modalità di versamento, le parti fanno integrale riferimento e rinvio alle previsioni recate dalle circolari diramate in proposito dalla Ragioneria Generale dello Stato. In particolare, l'Istituto si obbliga a corrispondere l'onere nelle misure di € 18,00 (euro diciotto/00) una tantum per ogni delega di nuova attivazione e € 2,05 (euro due/05) mensili per ogni delega attiva.

3. I suddetti oneri amministrativi sono soggetti ad aggiornamento, come disciplinato dalle circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Fermo restando l'esercizio della facoltà di recesso, eventuali successivi aggiornamenti degli oneri amministrativi vanno applicati anche alle delegazioni attivate e ancora in essere.

Art. 6

(Versamento degli oneri amministrativi)

1. Il versamento degli oneri dovuti per le delegazioni di pagamento deve essere effettuato dall'istituto annualmente a mezzo bonifico bancario, previa determinazione e richiesta da parte dell'ufficio trattamento economico del personale dipendente e convenzionato dell'ASL Pescara.
2. Il mancato pagamento da parte dell'istituto entro trenta giorni dalla richiesta determina automatica cessazione delle trattenute per delegazione sui finanziamenti attivi e decadenza della presente convenzione.

Art. 7

(Estinzione e rinnovo del finanziamento)

1. Qualora il dipendente abbia già in atto un prestito e intenda rimborsarlo anticipatamente o contrarre un nuovo prestito con il medesimo o con diverso Istituto, nel rispetto della decorrenza dei due quinti della durata dei contratti, dovrà richiedere al precedente mutuante il conto del debito residuo.
2. Agli atti dell'Amministrazione dovrà pervenire la documentazione idonea a dimostrazione dell'estinzione del debito.
3. L'Amministrazione, quindi, darà corso alla nuova ritenuta dalla prima rata utile successiva a quella di ricezione dell'attestazione dell'avvenuta estinzione del debito per la precedente delegazione (cosiddetta "liberatoria") e dell'erogazione del nuovo finanziamento.

Art. 8

(Durata)

1. La durata della convenzione è di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di registrazione della stessa, debitamente firmata da entrambe le parti, al repertorio aziendale e fino al 31 dicembre dell'anno di scadenza del triennio, con esclusione di rinnovo tacito, fatte comunque salve le clausole di cui agli artt. 3, 4, 5 e 6.
2. Prima della scadenza, le parti, con atto scritto, possono convenire la proroga della presente convenzione per un periodo, singolarmente considerato, non superiore alla durata originaria della convenzione stessa. Con le medesime formalità, la proroga, prima della scadenza, può essere reiterata.
3. La presente convenzione non produce effetti in relazione alle partite stipendiali chiuse a seguito della cessazione, per qualunque causa, dal servizio del dipendente interessato a far data dall'avvenuta cessazione.
4. A convenzione scaduta, non è possibile attivare nuove delegazioni convenzionali di pagamento; in tal caso restano comunque in atto le delegazioni già precedentemente perfezionate e restano dovuti i relativi oneri amministrativi fino ad avvenuta estinzione delle stesse.

Art. 9

(Recesso)

1. E' prevista la facoltà di recesso dalla presente convenzione di ciascuna delle due parti da esercitarsi in forma scritta e con un preavviso di almeno **sessanta** giorni.

Art. 10

(Attività dell'Istituto)

1. Ai fini della presente convenzione l'Istituto si impegna ad espletare la sua attività per il tramite di unico agente in attività finanziaria vincolato da contratto monomandatario o, nei casi previsti dall'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, di unico agente non monomandatario, nonché a garantire che a tutti i dipendenti siano praticate condizioni

particolari che garantiscano un T.E.G. (Tasso Effettivo Globale), un T.A.E.G. (Tasso Annuale Effettivo Globale) e un I.S.C. (Indicatore Sintetico dei Costi) massimi che siano tutti comunque inferiori al "tasso soglia" - così come trimestralmente definito dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura, relativamente alla categoria "Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese" - di almeno cinque punti percentuali.

2. Eventuali oneri addebitati ai dipendenti e riferibili in qualsiasi modo al servizio di assicurazione, mediazione e/o consulenza personalizzato, al ritiro e all'inoltro della documentazione occorrente ad una corretta istruttoria della pratica di finanziamento dovranno, quindi, tutti essere ricompresi nei suindicati valori di riferimento.

3. In virtù di quanto stabilito al precedente comma, ai fini della presente convenzione, l'Istituto individua quale unico referente per l'ASL Pescara:

l) l'Agente o l'Agenzia in attività finanziaria vincolato/vincolata da contratto monomandatario con l'Istituto di cui ai seguenti riferimenti: Agente/Agenzia _____ C.F. o P. IVA _____ con sede in _____
_____, **pec** _____, regolarmente iscritto presso l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del Testo Unico Bancario per la Gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria al nr. _____.

ovvero:

m) l'Agente o l'Agenzia con contratto non monomandatario stipulato con l'Istituto, ai sensi dell'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993, di cui ai seguenti riferimenti: _____ C.F. o P. IVA _____ con sede in _____
_____, **pec** _____, regolarmente iscritto presso l'Organismo di cui all'articolo 128-undecies del Testo Unico Bancario per la Gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria al nr. _____.

4. L'eventuale necessità di modifica del referente per l'ASL Pescara, come sopra individuato, impone la cessazione della presente convenzione ed eventuale rinnovo alla decorrenza del successivo anno di calendario.

5. L'eventuale inadempimento a quanto sopra prescritto comporta la risoluzione unilaterale della presente convenzione, senza obbligo di preavviso.

Art. 11 (Comunicazioni dell'Istituto)

1. L'Istituto, pena la risoluzione unilaterale della presente convenzione senza obbligo di preavviso, si impegna ad inviare annualmente, entro il 15 del mese di gennaio di ciascuna annualità successiva a quella di stipula della presente convenzione:

- certificazione aggiornata iscrizione albo intermediari finanziari e visura camerale ordinaria aggiornata;
- attestazione vigenza contratto monomandatario con agente/agenzia individuato/individuata al precedente articolo 10 ovvero con contratto non monomandatario stipulato con l'Istituto, ai sensi dell'art. 128-quater, comma 4, del decreto legislativo n. 385/1993;

- una tabella di dettaglio relativa a tutte le operazioni di finanziamento in essere concesse ai dipendenti dell'Amministrazione comprendente le sotto indicate voci:
 - a) nominativo debitore;
 - b) importo lordo e netto erogato;
 - c) numero rate;
 - d) importo mensile rata;
 - e) tasso di preammortamento, TEG, TAEG, TAN e ISC (indicatore sintetico di costo);
 - f) decorrenza e scadenza finanziamento.
- 2. Nel periodo di vigenza della convenzione, l'Istituto si impegna a comunicare all'Amministrazione, entro il termine di trenta giorni dal verificarsi degli eventi, qualsiasi intervenuta variazione concernente l'Istituto stesso, quali, ad esempio e senza pretesa di esaustività, il cambiamento della sede, il mutamento della denominazione sociale, l'avvenuta cessione del credito, nonché ogni fatto che ne limiti la capacità giuridica. La violazione di tali impegni costituisce motivo di risoluzione della convenzione.
- 3. L'Istituto si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Amministrazione la notizia relativa all'erogazione del finanziamento al dipendente.

Art. 12 (Norme Finali)

1. Resta stabilito che la sottoscrizione della convenzione da parte dell'ASL Pescara non comporta per la stessa alcun impegno di esclusiva a favore dell'Istituto delegatario e che, pertanto, la predetta ASL è libera di stipulare analoghi accordi con altri Istituti di cui all'art.15 del T.U. n. 180/1950.
2. Nel caso in cui la convenzione venga risolta anticipatamente o non venga rinnovata, le ritenute relative alle deleghe accettate dalla ASL continueranno ad essere operate a condizione che l'Istituto provveda al pagamento degli oneri di amministrazione di cui alla presente convenzione e purché continuino a sussistere, in capo all'Istituto medesimo, i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e le condizioni di cui alla presente convenzione.
3. Nel caso in cui il delegatario perda i requisiti previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività del credito o sia soggetta a sospensione della sua attività per effetto di provvedimenti delle autorità competenti, nonché nel caso di avvenuta cessione del credito, la presente convenzione si risolve o sospende automaticamente, cessando immediatamente l'obbligo a carico della ASL Pescara di effettuare e versare le trattenute, senza alcun pregiudizio nei confronti dei dipendenti interessati, comunque obbligati a provvedere autonomamente al soddisfo del creditore.
4. Nel caso di ingresso presso l'ASL Pescara di personale proveniente da altra pubblica amministrazione con delegazione di pagamento attivata presso l'Ente o Azienda di provenienza, la medesima delegazione potrà essere messa in quota, per il debito residuo, solo a seguito di convenzionamento dell'Istituto di interesse con l'Asl Pescara e delegazione da parte del dipendente medesimo, nella integrale osservanza della procedura prevista dal presente regolamento.
5. Per tutto quanto non espressamente previsto e regolato dalla presente convenzione e nel Regolamento per l'accesso alle cessioni del quinto dello stipendio ed alle delegazioni convenzionali di pagamento da parte del personale dipendente vigente nell'ASL Pescara, si intendono qui integralmente richiamate le disposizioni di cui al T.U. 180/1950 e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento ai limiti di cedibilità dello stipendio e di cumulo tra delegazioni convenzionali ed altri vincoli.
6. I finanziamenti e prestiti di cui alla presente convenzione non sono garantiti dall'ASL Pescara, la quale non risponde altresì per propria inadempienza, nei confronti del delegatario, nel caso di azioni giudiziarie sugli stipendi.
7. Per tutte le controversie che dovessero insorgere in sede di applicazione ed interpretazione della presente convenzione è competente, in via esclusiva ed inderogabile, il Foro di Pescara.

Art. 13
(Trattamento dei dati personali)

1. Le parti prendono atto, dandone reciprocamente conferma, che le stesse si configurano ai fini privacy quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali, ciascuna per quanto di sua spettanza e nel proprio ambito di competenza.
2. A tal fine le parti si impegnano alla puntuale applicazione di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016- GDPR), rispettandone tutte le prescrizioni ed adottando tutte le misure richieste dalla vigente normativa a tutela della sicurezza del trattamento in particolare per rispettare i principi di riservatezza, integrità disponibilità e resilienza dei dati.

Art. 14
(Registrazione in caso d'uso)

1. Il presente atto è esente dall'imposta di bollo, ai sensi della normativa vigente.
2. Nell'eventualità di registrazione in caso d'uso, la relativa spesa è a carico della parte richiedente la registrazione.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per l'Istituto

(luogo)....., (data) (firma e timbro)

Per l'ASL Pescara

.....

L'Istituto dichiara di aver letto e di accettare senza riserve le clausole contenute negli artt. da 1 a 14.

Per l'Istituto

(luogo)....., (data) (firma e timbro)

Spett.le ASL Pescara
Via R. Paolini, nr. 47
65124 – PESCARA (PE)

Oggetto: istanza di delegazione di pagamento per contratto di finanziamento.

Il/la sottoscritto/a (**dipendente delegante**):

(nome)

(cognome)

nato/a a _____

provincia di _____ () il _____

codice fiscale _____ matricola _____

residente a _____

provincia di _____ () cap _____

in via/piazza _____ n. _____

telefono _____ fax _____

posta elettronica _____ @ _____

premessò che

-ha chiesto un finanziamento a _____ –
di seguito indicato come Istituto delegatario – che ha compilato e sottoscritto la parte riservata della
presente istanza, attestando una positiva determinazione in ordine all'erogazione del finanziamento
stesso;

-ha preso visione della convenzione stipulata in materia di contratti di finanziamento tra Codesta ASL
Pescara e il predetto Istituto delegatario ed accetta integralmente le condizioni in essa stabilite; (l'attestazione
di presa visione che precede può essere espressa dal dipendente anche con separato documento debitamente sottoscritto)

chiede

di avvalersi della delegazione di pagamento per quanto concerne il rimborso del finanziamento appresso
specificato e, per l'effetto;

autorizza

la propria amministrazione e con essa l'ufficio che gestisce la propria posizione stipendiale a

- ⇒ trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili spettanti l'importo di euro _____ alle condizioni che seguono;
- ⇒ effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che sia garantita la conservazione della metà dello stipendio al netto di ritenute fiscali e previdenziali, in godimento prima della riduzione per la delegazione, escludendo comunque dal calcolo il trattamento di famiglia;
- ⇒ riprendere ad effettuare le trattenute, in caso di loro sospensione per la temporanea riduzione delle proprie spettanze, all'atto del ripristino delle spettanze stesse;
- ⇒ versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione sul conto corrente bancario/postale intestato all'Istituto delegatario ed avente le seguenti coordinate IBAN _____
_____ ovvero su altro conto dell'Istituto delegatario, dietro formale richiesta dello stesso.

PARTE RISERVATA ALL'ISTITUTO DELEGATARIO

Pratica di finanziamento: numero o codice¹ _____
da erogarsi in favore di _____ Codice Fiscale _____

Importo finanziamento
euro _____ euro _____
(in cifre) (in lettere)

Importo globale ceduto
euro _____ euro _____
(in cifre) (in lettere)

Spese complessive euro _____ Interessi complessivi euro _____
(in cifre) (in cifre)

TAN _____ TAEG _____ TEG _____

Finanziamento da estinguere in nr. _____ rate mensili, ciascuna di Euro _____ .
Garanzia del prestito: **Vita** _____ **Credito** _____ .

"I tassi applicati al contratto di finanziamento in oggetto garantiscono il rispetto del tasso soglia come da disciplina antiusura vigente. A tal fine lo scrivente Istituto dichiara che lo scostamento dal tasso soglia calcolato alla data del _____ è pari a nr. _____ punti percentuali" ².

Estinzione dell'eventuale altro finanziamento in corso, contratto con:

per euro _____ mensili e avente scadenza al _____
(in cifre)

Estinzione dell'eventuale altro finanziamento in corso, contratto con:

per euro _____ mensili e avente scadenza al _____
(in cifre)

(luogo) (data)

ISTITUTO DELEGATARIO
TIMBRO E FIRMA

Infine, l'istante si impegna a comunicare tempestivamente all'Istituto delegatario ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle ritenute necessarie all'estinzione del debito, essendo consapevole che l'Istituto delegatario potrà esperire nei propri confronti, per le rate rimaste inavase, le azioni previste dalla legge.

(luogo) (data)

Il Dipendente delegante _____
(firma)

Allegato: Copia documento di identità in corso di validità dell'istante.

¹ Numero o codice univoco della pratica di finanziamento per cui si chiede la delegazione di pagamento.

² La dichiarazione in corsivo può essere prodotta anche con separato documento purché integrata con il riferimento puntuale al numero o codice di pratica di cui alla nota 1.

ATTO DI BENESTARE DELL'ASL PESCARA RILASCIATO IN DUPLICE ORIGINALE

Con riferimento al contratto di finanziamento in oggetto, pratica codice _____
notificatoci dall'Istituto _____ in data _____, a
nome del/della _____ dipendente ASL Pescara a tempo indeterminato Sig./Sig.ra

_____ con Codice Fiscale _____, si autorizza il predetto Istituto alla liquidazione della pratica.

L'ASL Pescara si impegna a versare quanto trattenuto in esecuzione della delegazione entro il giorno quindici del mese successivo alla trattenuta stipendiale effettuata, con messa in quota dal primo mese utile successivo alla ricezione della documentazione probatoria della rimessa al cedente del ricavo del prestito (copia del bonifico o dell'assegno circolare) e di avvenuta estinzione di preesistenti delegazioni/cessioni (cosiddetta "liberatoria").

Prot. Unico ASL Pescara nr. _____ del _____

ASL PESCARA

Il Dirigente Amministrativo, con la presente sottoscrizione, attesta la regolarità tecnica e amministrativa nonché la legittimità del provvedimento

Il Dirigente Amministrativo

Dott. Giuseppe Barile

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Controllo di Gestione attesta che la spesa risulta corrispondente al bilancio di previsione dell'anno corrente.

Il Direttore

Dott.

firmato digitalmente

Il Direttore dell'UOC Trattamento Economico del Personale Dipendente e Convenzionato attesta che la spesa risulta imputata sulla voce di conto del Bilancio n.

Anno

Il Direttore

Dott.

firmato digitalmente

Ai sensi del D. Lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i sottoscritti esprimono il seguente parere sul presente provvedimento:

Parere favorevole

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dott. Vero Michitelli

firmato digitalmente

Parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott. Antonio Caponetti

firmato digitalmente

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Vincenzo Ciamponi

firmato digitalmente

Deliberazione n. 1387 del 31/08/2021 ad oggetto:

APPROVAZIONE NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE PER DELEGAZIONE DI PAGAMENTO SU FINANZIAMENTI CONCESSI AI DIPENDENTI DELL'ASL PESCARA.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che il presente atto viene pubblicato, in forma integrale, all'ALBO ON LINE dell'ASL di Pescara (art. 32 L. 69/09 e s.m.i.), in data 31/08/2021 per un periodo non inferiore a 15 giorni consecutivi.

Atto soggetto al controllo della Regione (art. 4, co. 8 L. 412/91): NO

Il Funzionario Incaricato